

<b>AGROQUALITÀ</b>	<b>Regolamento per la certificazione di prodotto</b>	RegP Rev. 5 del 11/02/09
--------------------	--	-----------------------------

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO**

<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>PREPARATO Responsabile qualità</b>	<b>VERIFICATO Direttore</b>	<b>APPROVATO Presidente</b>
0	30/09/98			
1	11/12/98			
2	16/05/00			
3	13/07/03			
4	20/07/04			
5	11/02/09	Lorenzo D'Archi	Enrico De Micheli	Ferruccio Dardanella

## INDICE

<b>1. OGGETTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRESENTAZIONE DI AGROQUALITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>6</b>
5.1. AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE .....	6
5.2. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE .....	6
5.3. CONTRATTO .....	7
5.4. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ .....	7
5.4.1. <i>Verifica documentale</i> .....	8
5.4.2. <i>Verifiche presso l'Azienda</i> .....	8
5.4.3. <i>Prove sul prodotto</i> .....	8
5.5. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE .....	9
5.6. SORVEGLIANZA DELLA CONFORMITÀ .....	10
<b>6. DIRITTI E DOVERI.....</b>	<b>10</b>
6.1. PRINCIPALI DIRITTI E DOVERI DELL'AZIENDA CERTIFICATA .....	10
6.2. PRINCIPALI DOVERI DI AGROQUALITÀ .....	11
<b>7. USO DEL MARCHIO DI AGROQUALITÀ.....</b>	<b>12</b>
7.1. GENERALITÀ .....	12
7.2. RIPRODUZIONE DEL MARCHIO .....	13
7.3. UTILIZZO NON CORRETTO E DEL MARCHIO AGROQUALITÀ .....	13
<b>8. DISPOSIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....</b>	<b>14</b>
8.1. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	14
8.2. CESSAZIONE DEL RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE.....	14
<b>9. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....</b>	<b>14</b>
<b>10. REVOCA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....</b>	<b>15</b>
<b>11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>12. RISERVATEZZA .....</b>	<b>16</b>
<b>13. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO.....</b>	<b>16</b>
<b>14. RICORSI E RECLAMI .....</b>	<b>16</b>
<b>15. ARBITRATO.....</b>	<b>17</b>
<b>16. CONDIZIONI ECONOMICHE .....</b>	<b>17</b>

## 1. Oggetto

La certificazione di prodotto attesta la conformità di prodotti (e servizi) ai requisiti stabiliti da documenti normativi che contengono le specifiche tecniche del prodotto e del processo produttivo.

Il Regolamento definisce le condizioni e le modalità cui devono attenersi i soggetti che desiderano ottenere e mantenere la certificazione dei prodotti e le modalità di svolgimento della valutazione di conformità.

Tale Regolamento è applicato anche per l'attività di controllo svolta da Agroqualità nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni.

Il Regolamento è preparato dal Responsabile qualità, verificato dal Direttore e approvato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Sulla sua applicazione sorveglia il Comitato di Certificazione, organo garante dell'imparzialità e della buona esecuzione delle attività di certificazione, che assicura l'equa rappresentatività delle parti interessate alla certificazione.

## 2. Presentazione di Agroqualità

Agroqualità s.p.a. - società per la certificazione della qualità nel settore agroalimentare - con sede legale a Roma - Piazza Marconi 25 - operando nel rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali, comunitari e internazionali che disciplinano le attività degli organismi di valutazione della conformità, ha per oggetto la fornitura di servizi di controllo, ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, secondo schemi volontari o regolamentati da norme internazionali, comunitarie, nazionali e locali. Le attività e i servizi della società sono indirizzati principalmente nei settori dell'agroalimentare, del turismo e dell'ambiente.

Sono soci di Agroqualità: il RINA S.p.A., l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, 17 Unioni Regionali delle CCIAA (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto), 36 CCIAA (Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Milano, Novara, Pesaro, Pisa, Pordenone, Rieti, Roma, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Torino, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo), Dintec, Acu, Aia, Anca Lega Coop, Cia, Cna Alimentare, Coldiretti, Confagricoltura.

### 3. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa di riferimento.

**UNI CEI EN 45020:2007:** Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale.

**UNI CEI EN 45011:1999:** Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti.

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005:** Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

**UNI EN ISO 9000:2005** Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia.

**UNI EN ISO 19011:2003:** Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

**Regolamento (CE) n. 1760/00** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relative all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97.

**Regolamento (CE) n. 1825/2000** della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/00 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

**D. M. 30 agosto 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:** indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/00 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

**Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 del 26/06/90** relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni.

**Regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 05/06/91** concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90.

**Decreto 29 luglio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:** modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.

### 4. Definizioni

**Autocontrollo:** controllo effettuato dalla stessa Azienda allo scopo di monitorare, dall'interno della struttura stessa, la conformità del processo produttivo e del prodotto ai requisiti specificati nel Documento normativo di riferimento.

**Azienda:** soggetto che ha presentato la richiesta di certificazione. Per Azienda si intende anche un soggetto, capofiliera, che rappresenta un gruppo di aziende e per conto delle quali è responsabile del rispetto dei requisiti della certificazione nei confronti di Agroqualità.

**Azione correttiva:** azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre situazioni indesiderabili rilevate (UNI EN ISO 9000).

**Certificato di conformità:** documento emesso secondo le regole di un sistema di certificazione, il quale indica che, con sufficiente certezza, un determinato prodotto, processo o servizio è in conformità con una specifica norma o ad un altro Documento normativo (UNI CEI EN 45020).

**Certificazione:** procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020).

**Comitato di certificazione:** organo dell'Organismo di certificazione cui competono tra le varie funzioni anche le decisioni circa rilascio, mantenimento, rinnovo, modifica, sospensione e revoca della certificazione. L'imparzialità del Comitato di certificazione è assicurata dalla presenza all'interno dello stesso dei rappresentanti delle parti economiche, istituzionali e sociali, e di almeno un membro con esperienza specifica per il settore merceologico di ciascun prodotto certificato.

**Conformità:** rispondenza di un prodotto, processo o servizio a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020).

**Dispositivo di controllo:** vedi piano dei controlli.

**Documento normativo:** documento che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati. Nota: Il termine "Documento normativo" è una denominazione generica che si riferisce a diversi tipi di documenti, quali: norme, specificazioni tecniche, codici di pratica, regolamenti (UNI CEI EN 45020).

Documenti normativi di riferimento sono:

- norme: documenti, prodotti mediante consenso e approvati da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto (UNI CEI EN 45020).
- documenti tecnici approvati da una Autorità Pubblica (Comunità Europea, Ministeri, Regioni ecc.) ed oggetto di una pubblicazione ufficiale. Tali documenti sono generalmente denominati Disciplinari;
- documenti tecnici promossi da una azienda o associazione di aziende o Ente come propria iniziativa o da Agroqualità e approvati dal Comitato di Certificazione di Agroqualità.

**Ispettore:** vedi valutatore.

**Non conformità:** mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000).

**Piano dei controlli:** documento che definisce le azioni di verifica, di misura e di analisi a livello dei differenti punti critici della filiera definiti sulla base di criteri oggettivi e verificabili, che conducono alla valutazione della conformità del prodotto alle specifiche previste dal Documento normativo di riferimento.

Tali documenti possono essere approvati da un'Autorità pubblica. Per l'etichettatura delle carni l'approvazione è di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I controlli previsti possono riguardare:

- a) controlli interni: verifiche, misure, analisi effettuate da o per conto del richiedente la certificazione;
- b) autocontrollo: verifica da parte dell'operatore, lungo tutti i punti critici di controllo della filiera, per valutarne la corretta esecuzione a fronte di documenti di riferimento;
- c) controlli di parte terza: verifiche effettuate da Agroqualità, a fronte del Documento normativo di riferimento, riportante le modalità impiegate per la valutazione della conformità. Tra gli aspetti considerati vi sono: frequenza e numero delle verifiche; tipologia delle non conformità; prove da effettuare.

**Piano delle azioni correttive:** documento predisposto dall'Azienda al fine di fornire evidenza della modalità con cui la stessa procede per eliminare le cause che hanno determinato la non conformità.

**Procedura:** modo specificato per svolgere un'attività o un processo (UNI EN ISO 9000).

**Processo:** insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita (UNI EN ISO 9000).

**Prova:** determinazione di una o più caratteristiche mediante una procedura (UNI EN ISO 9000).

**Rapporto di verifica:** documento che presenta i risultati della valutazione della conformità e altre informazioni ad essa relative.

**Requisito:** espressione contenuta in un Documento normativo che definisce le esigenze da soddisfare (UNI CEI EN 45020).

**Schema di valutazione della conformità:** sistema di valutazione della conformità relativo a determinati prodotti, processi o servizi ai quali si applicano le stesse norme, le stesse regole particolari e la stessa procedura (UNI CEI EN 45020).

**Sistema di valutazione della conformità:** sistema con proprie regole di procedura e di gestione che attua la valutazione della conformità (UNI CEI EN 45020).

**Sorveglianza della conformità:** valutazione della conformità per determinare il mantenimento nel tempo della conformità ai requisiti specificati (UNI CEI EN 45020).

**Valutatore:** è il soggetto, incaricato da Agroqualità, selezionato e qualificato in base a criteri di competenza e professionalità, allo scopo di svolgere la verifica presso l'Azienda.

**Valutazione della conformità:** ogni attività relativa alla determinazione, diretta o indiretta, che i requisiti applicabili siano pienamente rispettati (UNI CEI EN 45020).

**Verifica:** conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di requisiti specificati (UNI EN ISO 9000).

## 5. Procedura di certificazione

### 5.1. Ammissione al sistema di certificazione

L'accesso ai servizi di certificazione di Agroqualità è ammesso, senza preclusioni, a qualsiasi Azienda del settore agroalimentare che lo richieda, purché l'Azienda abbia adottato un Documento normativo di riferimento, ne rispetti le prescrizioni e rispetti le condizioni previste nel presente Regolamento. Le procedure in base alle quali Agroqualità opera sono applicate in modo non discriminatorio.

Lo scopo della certificazione dei prodotti di un'azienda è di fornire, attraverso una valutazione iniziale e successive verifiche di sorveglianza, un'assicurazione indipendente con un adeguato livello di fiducia, che un prodotto sia conforme ai requisiti contenuti nel "Documento normativo" di riferimento.

### 5.2. Richiesta di certificazione

La richiesta di certificazione può essere inoltrata da qualsiasi Azienda la cui attività sia riferibile ad uno dei settori di attività in cui opera Agroqualità o, se di altro settore, l'accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione della Direzione di Agroqualità. La richiesta di certificazione può essere inoltrata da un capofila, che abbia ricevuto specifica delega da parte delle aziende che rappresenta e che intendono certificare il proprio prodotto.

All'Azienda che richiede la certificazione è inviato il modulo per la richiesta di certificazione e il presente Regolamento.

La richiesta di certificazione deve essere presentata firmata per accettazione dal rappresentante legale dell'Azienda e in essa deve essere indicato il Documento normativo a fronte del quale viene richiesta la certificazione.

Successivamente (o contemporaneamente) all'invio della richiesta di certificazione l'Azienda deve inviare il disciplinare aziendale redatto in conformità al Documento normativo di riferimento. Qualora l'Azienda ritenga che alcuni punti del Documento normativo non siano applicabili alla propria attività o che necessitino di interpretazioni particolari, deve farlo presente spiegandone dettagliatamente i motivi.

Nel caso la richiesta di certificazione non faccia riferimento a Documenti normativi di riferimento, l'accettazione della domanda di certificazione è subordinata all'approvazione dei requisiti di conformità e delle regole relative alla specifica richiesta da parte del Comitato di Certificazione di Agroqualità, che ne valuta la fondatezza in termini tecnici, di valore aggiunto per il cliente / consumatore e di tutela di tutte le parti interessate.

I requisiti e le regole di certificazione sono definiti a cura di Agroqualità in un "Documento normativo – DN" reso pubblico.

Nel caso dell'etichettatura facoltativa delle carni, la domanda di certificazione è formalizzata dall'azienda successivamente all'approvazione da parte Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Dispositivo di controllo, predisposto da Agroqualità sulla base di un Documento normativo approvato dal Ministero stesso.

### **5.3. Contratto**

L'Azienda aderisce al sistema di valutazione della conformità relativo al prodotto oggetto di certificazione, attraverso la firma di un contratto con il quale si impegna ad accettare: il presente Regolamento; il piano dei controlli predisposto a fronte del Documento normativo di riferimento e il preventivo predisposto per l'effettuazione delle valutazioni di conformità.

### **5.4. Valutazione di conformità**

La valutazione di conformità presso l'Azienda ha lo scopo di accertare la conformità della stessa e del processo da essa svolta ai requisiti previsti dal Documento normativo di riferimento al fine di garantire la realizzazione di prodotti con le caratteristiche prestabilite.

La valutazione, che è svolta secondo il Piano dei controlli elaborato da Agroqualità conformemente al Documento normativo di riferimento, prevede le seguenti attività:

1. verifica documentale
2. verifiche presso l'Azienda;
3. prove sul prodotto.

Nel caso di Aziende con più siti produttivi o di progetti di certificazione che riguardano più Aziende la definizione del numero di siti / Aziende sottoposte a verifica avviene mediante un piano di campionamento che fa riferimento metodi riconosciuti di campionamento, ove disponibili o a piani approvati da Agroqualità, o approvati da Autorità pubblica.

Agroqualità nomina uno o più valutatori a cui è affidato l'incarico di effettuare la valutazione di conformità dell'Azienda e comunica il/i nominativo/i all'Azienda che può manifestare, entro cinque giorni lavorativi, le proprie riserve motivate sul/i nominativo/i proposto/i. Agroqualità esamina le motivazioni addotte dall'Azienda e, se ritenute ammissibili, decide di accettarle proponendo il/i nominativo/i di un altro/i Valutatore/i.

Per l'etichettatura facoltativa delle carni, le prove sono effettuate sugli alimenti ad uso zootecnico e sono finalizzate a garantire le informazioni facoltative previste in etichetta. I Laboratori sono selezionati secondo i criteri riportati al paragrafo 5.4.3 e la gestione egli esiti delle prove è definita nel Piano dei controlli.

#### 5.4.1. Verifica documentale

La fase di valutazione inizia solamente dopo l'invio da parte dell'Azienda della documentazione prevista al punto 5.2. L'esito dell'esame documentale è comunicato all'Azienda che deve provvedere, in caso siano state rilevate non conformità, ad apportare le correzioni necessarie.

Solo quando la documentazione risulta conforme, Agroqualità procede alla verifica in campo.

#### 5.4.2. Verifiche presso l'Azienda

Agroqualità concorda con l'Azienda la data per la valutazione di conformità.

Prima di iniziare le attività di verifica è prevista una riunione iniziale con la Direzione dell'Azienda ed altro personale interessato (la riunione iniziale ha lo scopo di presentare il Gruppo di Valutazione alla direzione dell'Azienda, chiarire eventuali punti del programma non perfettamente compresi, ribadire l'impegno alla riservatezza del Gruppo di Valutazione, definire l'ambito della verifica ispettiva, chiarire quanto altro necessario per la effettuazione della verifica).

Durante la verifica il Valutatore si accerta del rispetto da parte dell'Azienda dei requisiti previsti dal Documento normativo di riferimento attraverso verifiche documentali, verifiche sul funzionamento degli impianti, sulle caratteristiche delle strutture, sul processo di produzione.

Terminata la verifica, il Valutatore compila il rapporto di verifica, lo illustra in una riunione finale con la Direzione, lo fa firmare, ne lascia una copia al rappresentante dell'Azienda e, inoltre, comunica, ove applicabile, la proposta che sottopone ad Agroqualità circa il rilascio o meno della certificazione.

Se nel corso della verifica sono riscontrate non conformità, Agroqualità richiede all'Azienda di predisporre il piano delle azioni correttive che deve contenere le relative azioni correttive ed i tempi di attuazione.

Agroqualità valuta ed approva il piano di azioni correttive. Al fine di verificare l'attuazione delle azioni correttive indicate nel piano presentato dall'Azienda, Agroqualità può effettuare una nuova verifica presso l'Azienda o, nel caso in cui il tipo di non conformità riscontrata e l'azione correttiva scelta lo consentano, può essere sufficiente un controllo documentale. Nel caso di una nuova verifica presso l'Azienda si procede con le modalità precedentemente esposte.

La mancata attuazione delle azioni correttive può portare alla sospensione o revoca della certificazione.

#### 5.4.3. Prove sul prodotto

Il tipo di prove sul prodotto, la frequenza dei prelievi sono quelle previste dal Documento normativo di riferimento e dal piano dei controlli predisposto da Agroqualità in conformità al Documento normativo di riferimento.

Nel piano dei controlli saranno anche definite le modalità con le quali Agroqualità esegue il confronto tra i risultati ottenuti (sullo stesso campione o su campioni prelevati da sorgenti omogenee) dai laboratori dell'Azienda e da altri laboratori individuati da Agroqualità.

Le prove sul prodotto sono eseguite presso laboratorio/i accreditato/i dal SINAL o comunque da un organismo di accreditamento che aderisca all'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento stipulato anche dal SINAL, per le prove d'interesse. Nel caso il laboratorio non sia accreditato, Agroqualità provvede a verificare annualmente la conformità del Laboratorio alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le prove d'interesse.

La scelta del/i laboratorio/i viene comunicata da Agroqualità all'Azienda che può proporre, entro cinque giorni lavorativi, le proprie obiezioni, motivate, al suo/loro impiego. In caso di accoglimento delle obiezioni proposte, Agroqualità provvede a scegliere un altro/i laboratorio/i e a chiederne nuovamente l'accettazione.

In caso di esito positivo della prova, è completata l'attività di valutazione di conformità.

In caso di esito negativo della prova, si procede ad una seconda prova. Se la seconda prova dà esito positivo, si procede ad una terza ed ultima prova.

Due esiti negativi determinano il mancato rilascio/sospensione della certificazione. La riattivazione dell'iter di certificazione o la cessazione della sospensione avverranno a fronte dell'esecuzione di una valutazione di conformità, con le modalità previste al punto 5.4, al fine di accertare la risoluzione delle cause della non conformità.

### **5.5. Rilascio della certificazione**

L'Azienda che è risultata idonea alla verifica di conformità o che ha portato a termine positivamente le azioni correttive e per la quale le prove hanno avuto esito positivo, viene proposta al Comitato di Certificazione di Agroqualità per la decisione sul rilascio della certificazione.

Il Comitato di Certificazione decide per il rilascio della certificazione.

Nel caso il comitato di certificazione non rilasci la certificazione, Agroqualità comunica all'azienda la decisione e richiede le azioni che devono essere intraprese prima che l'azienda possa essere presentata nuovamente al comitato di certificazione. In questo caso l'importo di prestazioni aggiuntive, da parte di Agroqualità, che si rendono necessarie, deve essere corrisposto dall'azienda. Contro le decisioni di Agroqualità si può ricorrere con le modalità indicate al punto 14 del presente Regolamento. La domanda di certificazione si ritiene decaduta se l'azienda non ha dato seguito alle richieste di Agroqualità entro sei mesi dalla notifica.

In seguito alla delibera della certificazione da parte del Comitato di Certificazione, Agroqualità emette un Certificato di conformità dove è specificato:

- il logo e l'indirizzo di Agroqualità;
- il marchio dell'Organismo di accreditamento (nel caso di certificazione rilasciata in ambito accreditato);
- il numero del certificato;
- la denominazione e l'indirizzo dell'azienda i cui prodotti sono oggetto di certificazione;
- il campo di applicazione della certificazione concessa, comprendente:
  - i prodotti certificati;
  - i documenti normativi rispetto ai quali il prodotto è certificato;
- le caratteristiche distintive del prodotto (ove applicabile);
- la data a partire dalla quale la certificazione è valida e il termine di scadenza;
- la firma del Presidente di Agroqualità;
- il sistema di certificazione applicato.

Il certificato di conformità ha una validità variabile da uno a tre anni, che viene comunicato all'Azienda al momento della stipula del contratto. Il nuovo certificato è identificato con lo stesso numero del precedente e riporta: l'individuazione dell'Azienda (o l'elenco aggiornato delle aziende conformi), la data del primo rilascio, la data di rinnovo e la data di scadenza.

Il rinnovo è sempre condizionato alla verifica in Azienda, condotta secondo le modalità esposte al punto 5.4 del presente Regolamento.

L'Azienda, relativamente al prodotto per il quale ha ottenuto la certificazione è inserita nell' "Elenco dei prodotti certificati" di Agroqualità pubblicato sul sito internet all'indirizzo [www.agroqualita.it](http://www.agroqualita.it) o inviato su supporto cartaceo a chiunque ne faccia richiesta.

### **5.6. Sorveglianza della conformità**

La sorveglianza sul sistema ha lo scopo di verificare il mantenimento da parte dell'Azienda dei requisiti esplicitati nel Documento normativo di riferimento e necessari per la realizzazione di prodotti conformi e il corretto utilizzo del marchio di Agroqualità. La sorveglianza è effettuata con le stesse modalità indicate nel punto 5.4.

Gli esiti della valutazione di conformità sono portati all'attenzione del Comitato di certificazione. Nel caso di riscontro di non conformità che pregiudichino il rispetto dei requisiti previsti nel Documento normativo di riferimento, il Comitato di certificazione si esprime riguardo la sospensione o la revoca della certificazione.

## **6. Diritti e doveri**

### **6.1. Principali diritti e doveri dell'azienda certificata**

Oltre ai diritti e doveri definiti in specifiche sezioni del presente Regolamento, si richiamano in questo paragrafo i principali diritti e doveri dell'Azienda che ottiene la certificazione.

L'Azienda ha il diritto di:

- a. formulare reclami circa l'operato di Agroqualità, che risponde nel merito e attiva le procedure predisposte per la risoluzione dello stesso;
- b. dare pubblicità dell'ottenimento della certificazione concessa da Agroqualità per il proprio prodotto, purché sia fatto sempre corretto riferimento a campo e limiti della certificazione ottenuta;
- c. apporre il marchio Agroqualità su prodotto, su documentazione tecnica, pubblicitaria, carta intestata, ecc. purché vengano soddisfatti i requisiti previsti al paragrafo 7.

L'Azienda in possesso di certificazione si deve impegnare a:

1. operare in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento;
2. realizzare il prodotto in conformità alle specifiche definite nel Documento normativo;
3. utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità alle specifiche definite nel Documento normativo;
4. dichiarare correttamente l'oggetto della certificazione;
5. utilizzare, ove necessario, la terminologia indicata nelle edizioni applicabili delle norme UNI EN ISO 9000 e UNI CEI EN 45020;
6. mantenere aggiornata la raccolta di tutta la normativa cogente e volontaria applicabile al processo e al prodotto;
7. dimostrare l'attuazione di tutte le azioni correttive preventivate entro i termini stabiliti;
8. mantenere il proprio sistema di gestione nelle condizioni tali da consentire il rispetto dei requisiti previsti nel Documento normativo di riferimento;

9. comunicare tempestivamente per iscritto (a mezzo di lettera raccomandata a.r. o mezzi equivalenti) ad Agroqualità modifiche organizzative, di processo, prodotto o nelle attività di prova, variazioni al sistema di gestione Aziendale, cambi di proprietà che siano intervenuti dopo la data di concessione della certificazione e qualsiasi altra informazione la quale indichi che il prodotto non è più conforme alle prescrizioni del Documento normativo di riferimento;
10. nel caso di cui sopra, accettare la decisione di Agroqualità in merito alla eventuale richiesta di presentare una nuova domanda o di ricevere, a proprie spese, una verifica di valutazione per accertare che non sia stata alterata la conformità del sistema di gestione alla norma di riferimento;
11. cessare qualsiasi uso dei documenti di certificazione e del marchio Agroqualità nei casi di scadenza, sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione;
12. restituire ad Agroqualità, in caso di revoca o rinuncia, il certificato di conformità;
13. comunicare ad Agroqualità il coinvolgimento in eventuali procedimenti legali relativamente alla normativa sulla responsabilità da prodotto;
14. consentire le valutazioni di conformità da parte del personale incaricati da Agroqualità, in ogni fase delle attività di verifica, permettendo loro l'accesso a tutte le aree, a tutte le registrazioni ed a tutto il personale, assisterli durante tali verifiche e attuare le azioni correttive al proprio sistema di gestione aziendale per eliminare gli scostamenti rilevati;
15. consentire l'accesso alle proprie sedi agli ispettori dell'ente di accreditamento in veste di osservatori in accompagnamento con gli ispettori di Agroqualità, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di successiva inadempienza all'obbligo medesimo (applicabile solo nel caso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento);
16. informare Agroqualità delle iniziative pubblicitarie intraprese riguardo alla certificazione;
17. mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L'Azienda deve prendere in considerazione anche i reclami pervenuti a eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto di certificazione e per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto;
18. adottare sistemi atti a garantire una chiara distinzione tra il prodotto certificato e altri eventuali prodotti non coperti da certificazione.

Il rilascio del certificato non assolve l'Azienda dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti forniti e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti ed inoltre dalla responsabilità relativa alla conformità del prodotto alle specifiche definite nel Documento normativo. Tale responsabilità è unicamente dell'Azienda che realizza il prodotto certificato.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare ad Agroqualità per difetti di prodotti forniti dall'Azienda a terzi, nei casi contemplati dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e futura in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e di servizio difettoso. L'Azienda si impegna, pertanto, a mantenere indenne Agroqualità da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi per i difetti suddetti.

## **6.2. Principali doveri di Agroqualità**

Oltre ai doveri riportati in altri punti del presente Regolamento, Agroqualità si impegna a:

<b>AGROQUALITÀ</b>	<b>Regolamento per la certificazione di prodotto</b>	RegP Rev. 5 del 11/02/09
--------------------	--	-----------------------------

1. informare l'Azienda riguardo all'impiego, per le attività di valutazione di conformità, di personale esterno preventivamente qualificato secondo quanto stabilito dalle proprie procedure;
2. limitare l'attività di valutazione e le decisioni conseguenti agli aspetti connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta;
3. comunicare agli Enti pubblici di controllo eventuali procedimenti legali sulla responsabilità da prodotto delle proprie Aziende certificate;
4. predisporre un elenco delle Aziende certificate e darne diffusione.

## 7. Uso del marchio di Agroqualità

### 7.1. Generalità

L'Azienda con prodotto certificato da Agroqualità, può utilizzare il marchio di certificazione nella versione di seguito riportata.

Pantone	CMYK	RGB
Rosso 1807 C	Ciano 0, Magenta 91 Giallo 94 Nero 30	Rosso 174 Verde 63 Blu 39

Pantone	CMYK	RGB
Grigio Warm Gray 9C	Ciano 0 Magenta 15 Giallo 18 Nero 47	Rosso 158 Verde 152 Blu 135

Pantone	CMYK	RGB
Verde 308	Ciano 100, Magenta 0 Giallo 0 Nero 51	Rosso 0 Verde 69 Blu 99

Il marchio di certificazione è di proprietà esclusiva di Agroqualità, che esercita su di esso una protezione legale, per quanto attiene alla composizione, al controllo e all'uso da parte dell'Azienda con prodotto certificato.

Le regole d'uso del marchio di certificazione, hanno lo scopo di garantire trasparenza e correttezza di informazione al consumatore/utilizzatore finale, rispetto a quelle che sono le caratteristiche oggetto di certificazione.

Per garantire ciò devono essere associate al marchio:

- l'indicazione del codice del Documento normativo di riferimento;
- la descrizione sintetica dell'oggetto della certificazione;
- la dicitura "prodotto certificato da:";
- il numero di certificato assegnato.

Prima dell'immissione del prodotto sul mercato, è cura di Agroqualità acquisire un "esempio di utilizzo" del marchio sul prodotto, per verificarne la correttezza e autorizzarne l'uso.

### **7.2. Riproduzione del marchio**

Il marchio deve essere riportato e riprodotto correttamente nella forma, nelle dimensioni e nelle modalità grafiche riportate al precedente paragrafo del presente Regolamento, con le diciture indicate.

Il marchio di Agroqualità deve essere direttamente apposto su ciascuna unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto stesso non lo permettono. In tal caso il marchio deve essere applicato sul più piccolo involucro nel quale l'unità di prodotto è messa in commercio.

Il logo può essere apposto su documentazione aziendale, pubblicazioni, materiale pubblicitario di qualsiasi tipo, etc., nella/e sola/e versione rappresentata/e in figura, senza omettere né modificare particolari ed a patto che venga indicato anche il nome del prodotto (o la denominazione di vendita).

Per l'etichettatura facoltativa delle carni il marchio può essere utilizzato laddove previsto dal Documento normativo approvato dall'autorità nazionale competente.

Devono essere rispettate le seguenti regole:

- il marchio può essere ingrandito o ridotto, purché risultino sempre leggibili numeri e lettere in esso riportati;
- il marchio deve essere utilizzato in modo tale da garantire una chiara distinzione tra il prodotto certificato e altri eventuali prodotti non coperti da certificazione;
- il marchio deve essere utilizzato solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità a specifiche norme di riferimento;
- il marchio deve essere utilizzato in modo da evitare che la certificazione di prodotto possa essere in qualche misura confusa con una certificazione di sistema (tale distinzione deve essere chiaramente espressa sui propri cataloghi o listini, sui propri documenti commerciali, sui prodotti certificati o imballaggi degli stessi);
- il marchio può essere riprodotto a colori, rispettando i colori propri del marchio stesso, o in versione monocromatica (di qualsiasi colore);
- in caso di marchi trasferibili (ad esempio adesivi), l'Azienda deve dimostrare di avere predisposto adeguate prescrizioni, per garantirne un uso corretto e conforme a quanto richiesto dal presente Regolamento.

L'Azienda deve informare il personale che può far uso del marchio, delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

In occasione delle valutazioni per il rilascio e il mantenimento della certificazione, Agroqualità effettua un adeguato controllo del modo con il quale il certificato e il marchio di conformità sono utilizzati dall'Azienda.

### **7.3. Utilizzo non corretto del marchio Agroqualità**

Nel caso in cui si riscontrino:

1. un impiego abusivo del marchio dovuto a uso scorretto e/o un impiego non autorizzato (ad esempio marchio apposto su prodotti non certificati);
2. una situazione in cui un prodotto certificato si riveli successivamente non conforme o pericoloso ad esempio a causa di:
  - norme non adeguate;

- problemi di produzione;
- controlli non adeguati sul prodotto

i provvedimenti adottati possono comprendere:

- azioni correttive e pubblicazione della trasgressione;
- ritiro del certificato e della licenza d'uso del marchio, con annullamento del piano di certificazione;
- azioni di carattere legale.

La scelta del provvedimento da adottare dipende da diversi fattori, quali i riferimenti legislativi applicabili, le clausole contrattuali, la considerazione se l'abuso sia stato commesso in buona fede o deliberatamente, le conseguenze relative alla pericolosità del prodotto.

Nella decisione circa le azioni da intraprendere, Agroqualità si muove nel senso di proteggere l'integrità di immagine del proprio marchio, di salvaguardare le persone che possono essere indotte in errore, a causa dell'impiego abusivo del marchio, di essere imparziale verso gli altri utilizzatori del suo marchio.

## **8. Disposizioni per l'uso del certificato di conformità**

### **8.1. Uso scorretto della certificazione**

La pubblicità della certificazione è vietata quando non sia stato rilasciato il certificato di conformità ed in caso di sospensione, revoca o rinuncia alla certificazione. Nel caso di restrizione dell'oggetto della certificazione, si considera scorretto il persistere dell'uso della pubblicità della certificazione Agroqualità in relazione a quelle attività non più certificate.

Si considera inoltre scorretto un uso della certificazione che porti discredito ad Agroqualità, che risulti ingannevole rispetto all'oggetto della certificazione e non autorizzato rispetto alle previsioni del presente Regolamento.

In caso di inadempimento, Agroqualità intraprende le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine. Tali azioni possono consistere, oltre che nella sospensione o revoca della certificazione, nella pubblicazione della trasgressione, in provvedimenti legali, etc.

Agroqualità si riserva di proteggere legalmente il proprio marchio e/o l'uso della certificazione da qualsiasi utilizzo ad opera di terzi non autorizzati. Le iniziative intraprese da Agroqualità per tutelare i terzi e la propria immagine contro lo scorretto utilizzo della certificazione e del marchio Agroqualità sono addebitate all'Azienda.

### **8.2. Cessazione del riferimento alla certificazione**

In caso di revoca o rinuncia della certificazione e in caso di sospensione, l'Azienda deve impegnarsi, comunicandolo per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti, a cessare la commercializzazione del prodotto marchiato e inoltre a cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento alla certificazione. L'Azienda si impegna, inoltre, a consegnare i documenti di certificazione su richiesta di Agroqualità.

## **9. Sospensione del certificato di conformità**

La sospensione della certificazione, per un tempo limitato fino ad un massimo di sei mesi, può avvenire:

- a. per richiesta motivata dell'Azienda;
- b. per decisione di Agroqualità.

Nel primo caso Agroqualità, preso atto della richiesta dell'Azienda, comunica ufficialmente la sospensione con lettera raccomandata o mezzi equivalenti, indicando il termine entro cui l'Azienda deve sanare la situazione, scaduto il quale Agroqualità procede alla revoca della certificazione. Il secondo caso si può verificare quando:

1. la sorveglianza rileva non conformità che pregiudichino la conformità ai requisiti definiti nel Documento normativo di riferimento;
2. l'uso improprio del certificato e/o del marchio "Agroqualità";
3. il mancato adeguamento alle prescrizioni di Agroqualità;
4. l'inadempienza alle prescrizioni del Regolamento e/o del contratto;
5. l'Azienda rifiuti la verifica di sorveglianza per cause a lei imputabili.

La sospensione è ufficialmente comunicata da Agroqualità all'Azienda con lettera raccomandata o mezzi equivalenti, con le indicazioni delle condizioni alle quali la certificazione può essere revocata.

L'Azienda deve comunicare tempestivamente ad Agroqualità le azioni correttive che intende effettuare e i tempi di esecuzione. La sospensione è revocata solo quando Agroqualità ha dato evidenza oggettiva dell'avvenuta applicazione delle azioni correttive.

#### **10. Revoca del certificato di conformità**

Agroqualità può revocare il certificato di conformità, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

1. mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione, allo scadere dei termini stabiliti;
2. presenza di non conformità che pregiudichino il rispetto dei requisiti previsti nel documento normativo di riferimento;
3. cambiamento del documento normativo di riferimento e delle condizioni poste da Agroqualità, qualora l'Azienda non intenda uniformarsi o non assicuri di poterlo fare;
4. cessazione delle attività di produzione;
5. persistere del rifiuto al pagamento dei corrispettivi per i servizi di Agroqualità per oltre 30 giorni successivi al ricevimento della diffida inviata da Agroqualità all'Azienda per lettera raccomandata (vedi punto 16);
6. ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
7. fallimento o liquidazione.

La decisione della revoca del certificato di conformità viene comunicata da Agroqualità mediante lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Dopo la revoca l'Azienda deve:

- a. restituire l'originale del certificato di conformità;
- b. non utilizzarne le eventuali copie e riproduzioni;
- c. eliminare dalla carta intestata, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, ecc. il riferimento alla certificazione di prodotto e il marchio di Agroqualità.

Agroqualità provvede al ritiro ed all'annullamento del certificato di conformità ed alla cancellazione dall'elenco delle Aziende certificate.

#### **11. Rinuncia alla certificazione**

L'Azienda può rinunciare alla certificazione del prodotto:

1. in caso di variazione del documento normativo di riferimento;
2. per recesso motivato.

Nel caso 1) la comunicazione deve essere inviata dall'Azienda entro 30 giorni dalla data di notifica delle variazioni da parte di Agroqualità.

La rinuncia, totale o parziale, diventa effettiva 90 giorni dopo la data in cui l'azienda ha dato comunicazione scritta con riscontro di ricezione da parte di Agroqualità. A seguito della rinuncia si applicano le prescrizioni del punto 8.2. In seguito alla rinuncia nelle ipotesi previste sopra ai nn. 1 e 2, l'Azienda è tenuta al pagamento del tariffe previste per l'anno in corso.

In caso di rinuncia non motivata, ovvero non rientrante nei casi stabiliti sopra ai nn. 1 e 2, l'altro contraente è tenuto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, al pagamento a titolo di penale di un importo pari al prezzo previsto nel preventivo fornito per le attività di controllo e verifica che Agroqualità avrebbe eseguito sino alla cessazione del contratto per scadenza del termine contrattualmente stabilito.

#### **12. Riservatezza**

Gli atti e le informazioni riguardanti l'azienda, il prodotto e le specifiche produttive acquisiti o dei quali Agroqualità sia venuta a conoscenza nel corso delle attività di certificazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'azienda. In caso di obbligo di legge alla divulgazione, Agroqualità mette a conoscenza l'azienda interessata delle informazioni fornite.

Agroqualità vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, al segreto professionale. Atti e documenti acquisiti da Agroqualità e riguardanti l'Azienda sono gestiti in forma riservata.

#### **13. Modifica del Regolamento per la certificazione di prodotto**

Qualora dovessero essere apportate delle variazioni al presente Regolamento Agroqualità ne dà immediata comunicazione alle Aziende iscritte nel Registro delle Aziende certificate, alle Aziende che ha ottenuto il certificato di conformità e all'Azienda con domanda in corso di esame che sono tenute all'osservanza delle variazioni intervenute e, qualora si renda necessario, devono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine che è all'uopo concesso da Agroqualità. L'inosservanza delle variazioni intervenute e/o il mancato adeguamento entro il termine concesso determina la cessazione del rapporto intervenuto con Agroqualità, nonché la decadenza della facoltà di utilizzo del certificato e del marchio.

#### **14. Ricorsi e reclami**

Contro le decisioni prese da Agroqualità, l'Operatore ha facoltà di fare ricorso inoltrandolo al Consiglio d'Amministrazione, esponendo le ragioni del dissenso. Agroqualità provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso e si impegna a rispondere nel merito entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso. Alla Consulta per i ricorsi è demandato in via esclusiva il riesame avverso le decisioni dell'Ente in merito ai ricorsi presentati. La consulta, nominata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita in modo da garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. Le spese relative al ricorso sono a carico della parte soccombente. I reclami

sull'operato dell'Ente, provenienti da terzi o dal mercato, possono essere comunicati in qualsiasi forma.

### **15. Arbitrato**

Nel contratto Agroqualità può prevedere una clausola arbitrale del seguente tenore: "Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti ed avente ad oggetto, a mero titolo esemplificativo, validità, efficacia, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma, regolamento che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente, è devoluta alla decisione libera irrituale e secondo equità di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo delle medesime o, in difetto, dal Consiglio della Camera Arbitrale di Roma. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma."

### **16. Condizioni economiche**

Le tariffe che regolano le prestazioni di Agroqualità sono definite per ogni schema di valutazione della conformità e sono formalizzate in uno specifico documento (preventivo e/o tariffario).

Le variazioni sono notificate all'Azienda certificata con comunicazione di un nuovo preventivo di spesa, per le prestazioni non ancora assolte, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

L'Azienda ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

All'Azienda che si avvalga del diritto di rinuncia, nei tre mesi di residua validità del contratto (vedi punto 11) successivi alla comunicazione, vengono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni.

Gli importi relativi alle attività inerenti alla certificazione e la sorveglianza devono essere versate con le modalità stabilite dal preventivo e/o tariffario.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte di Agroqualità di una lettera di diffida e quindi la revoca della certificazione secondo quanto previsto al punto 10.